SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 novembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 10 novembre 2016.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 1.

Istituzione, compiti e poteri della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:

a) sulle modalità di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;

b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziate per fare fronte all'emergenza e della ricostruzione, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle risorse stesse e, specificatamente, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sulla modalità di gestione delle risorse stanziate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'art. 10, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri antiviolenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziate nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla Regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma; sulle modalità di utilizzo e gestione dei fondi destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti di depurazione;

c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;

d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;

e) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisionali realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;

f) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone e sulle infiltrazioni della criminalità nel territorio;

g) per comprendere se l'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate, sia uno strumento efficace per una adeguata valutazione da parte delle Camere dei risultati conseguiti e di eventuali necessità;

h) sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;

i) sul complesso delle risorse stanziate, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, nella città dell'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle Regioni Umbria e Marche del 1997, in Irpinia del 1980, nella Regione Friuli-Venezia Giulia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche;

l) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruità di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e velocità delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione;

m) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;

n) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in cui versano ad oggi gli immobili, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione, nella manutenzione e nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione; infine, sulle modalità di gestione delle risorse stanziate con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;

o) sull'applicazione e sulla congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio;

p) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni.

3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 3.

Testimonianze

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. Sulle materie di competenza la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione può ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato, nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Roma, 10 novembre 2016

p. *Il Presidente:* FEDELI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 5):

Presentato dai senatori BLUNDO, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI BERTOROTTA, BIGNAMI, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO l'11 aprile 2013.

Assegnato alla 13ª commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 15 maggio 2013, previ pareri della 1ª, 2ª, 5ª e 8ª commissione permanente.

Nella seduta del 27 gennaio 2016, l'assemblea del Senato ha approvato la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del regolamento, in ordine al documento XXII, n. 5, avanzata dalla senatrice BLUNDO e da altri senatori.

La 13ª commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha iniziato l'esame del documento nella seduta del 2 marzo 2016.

Nella seduta del 26 aprile 2016, il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo del documento XXII, n. 5.

Nella seduta del 4 maggio 2016, il relatore ha presentato un ulteriore nuovo testo del documento, che la commissione ha adottato come testo base.

Nella seduta del 18 maggio 2016, la commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati al testo base del documento.

Nella seduta del 25 maggio 2016, la commissione ha approvato alcuni tra gli emendamenti riferiti al testo base del documento, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'assemblea sul documento medesimo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il 30 maggio 2016 è stato comunicato alla Presidenza del Senato il testo proposto dalla 13ª commissione permanente (Doc. XXII, 5-*A*, relatore senatore VACCARI).

Nella seduta antimeridiana del 10 novembre 2016, l'assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il testo del documento XXII, n. 5-*A* proposto dalla commissione.

16A08153

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2016.

Individuazione degli interventi e degli organismi cui destinare il fondo per sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 245 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato a sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica;

Visto altresì, il citato art. 1, comma 372, della richiamata legge n. 208 del 2016, con il quale sono destinati 10 milioni di euro del menzionato fondo al sostegno del settore aerospaziale e alla realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia;

Visto, infine, il menzionato art. 1, comma 970, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale è disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano individuati gli interventi e gli organismi cui destinare i residuali 235 milioni di euro del fondo di cui al comma 969, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, con il quale è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 1, comma 970, della legge n. 208 del 2015, da 235 milioni di euro a 123 milioni di euro;

Considerata la necessità di dare attuazione alle previsioni di assegnazioni finanziarie integrative al bilancio ordinario della Difesa ai sensi dell'art. 1, commi 969 e 970 della menzionata legge n. 208 del 2015, e di individuare i programmi di spesa più idonei al soddisfacimento degli specifici indirizzi sopra richiamati, nel rispetto sia dell'individuato perimetro finanziario che di una coerente tempistica di realizzazione, con l'attuale livello di minaccia e con il connesso interesse al soddisfacimento della discendente e adeguata esigenza operativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito applicativo

1. Il presente decreto individua gli interventi e gli organismi della Difesa cui destinare le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al precedente comma, decurtata della quota prevista dall'art. 1, comma 372 della menzionata legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre che della quota prevista dall'art. 11 del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, è pari a 123 milioni di euro, allocati nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Nella tabella 1, allegata al presente decreto, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al precedente art. 1, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici ed i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 settembre 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2835

Tabella 1

INTERVENTI DESTINATARI DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 969, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, Nr. 208

(*milioni di euro*)

Interventi	Destinatari	Volumi finanziari
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI DIFESA TERRITORIALE		
POTENZIAMENTO CAPACITA' ROLE 4 POLICLINICO MILITARE "CELIO"	*ESERCITO*	***2,72***
AMMODERNAMENTO BRIGATA MARINA SAN MARCO	*MARINA*	***1,50***
PROGRAMMA KC-767A - ACQUISIZIONE CAPACITA' STRATEVAC	*AERONAUTICA*	***4,60***
ACQUISTO DI 4 VTLM "LINCE"	*CARABINIERI*	***5,00***
ACQUISTO APPARATI RADIO PER VTLM "LINCE"	*CARABINIERI*	***0,50***
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI DIFESA AEREA		
MISSILE ASPIDE	*STATO MAGGIORE DIFESA*	***2,30***
EH 101 - SOSTEGNO TECNICO LOGISTICO 1^ TRANCHE	*MARINA*	***5,90***
LINEA APR - ACQUISIZIONE TORRE MOBILE TELESCOPICA PER SUPPORTO ANTENNE GDT	*AERONAUTICA*	***0,75***
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERVENTO DELLE FORZE SPECIALI E DELLE FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI		
AMMODERNAMENTO FORZE SPECIALI	*MARINA*	***1,00***
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - TT.SS. PDA 2013 - 2014	*MARINA*	***4,68***
SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE		
SOSTEGNO SETTORE SATELLITARE (MCO e CENTRI DI CONTROLLO)	*STATO MAGGIORE DIFESA*	***5,32***
HELIOS II - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE ED ACCESSO AL SISTEMA	*STATO MAGGIORE DIFESA*	***3,55***
SVILUPPO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE		
DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI ORACLE PER SMD, SGD E FA	*STATO MAGGIORE DIFESA*	***4,95***
SOFTWARE DEFINED RADIO NAZIONALE (SDR)	*STATO MAGGIORE DIFESA*	***6,00***
MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM (MIDS) - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU	*STATO MAGGIORE DIFESA*	***3,00***
AMMODERNAMENTO DEI MEZZI, SISTEMI ED EQUIPAGGIAMENTI DI DIFESA		
GIUBBETTI A/P BOARDING TEAMS	*MARINA*	***0,30***
AMMODERNAMENTO ARMI IN DOTAZIONE	*CARABINIERI*	***3,63***
RAFFORZAMENTO DEI SUPPORTI LOGISTICI		
RIPIANAMENTO SCORTE E ADEGUAMENTO MUNIZIONI, MATERIALE NBC, ARMAMENTO E MATERIALE DEL GENIO. SUPPORTO LOGISTICO MEZZI TERRESTRI, RUOTATI,CINGOLATI E DA CBT., MEZZI AERI, MATERILI NBC, SISTEMI MISSILISTICI E SISTEMI DELLE COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI. ADEGUAMENTO VESTIARIO ED DELL'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.	*ESERCITO*	***21,48***
AMMODERNAMENTI MINORI DELLE LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI E ADDESTRATIVI,AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI PER IL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE PER LE LINEE NAVALI, LINEE AEREE E LINEE SUBACQUE	*MARINA*	***9,93***
RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO	*MARINA*	***0,70***
LINEA KC-767 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - "BRIDGING PHASE"	*AERONAUTICA*	***12,00***
LINEA C-27J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - "BRIDGING PHASE"	*AERONAUTICA*	***8,34***
SUPPORTO LOGISTICO SETTORE AEREO DELL'ARMA DEI CARABINIERI	*CARABINIERI*	***9,00***
ACQUISTO DI MUNIZIONI E ARTIFIZI	*CARABINIERI*	***2,20***
RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SENSIBILI E DI RILEVANZA STRATEGICA		
FOB - COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA	*ESERCITO*	***0,65***
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI	*CARABINIERI*	***3,00***
Totale		**123,00**

16A08041

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2016.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, così come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, che reca disposizioni per la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Considerata la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, anche in virtù della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui all'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalità, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2016

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2834

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale	03401150580	V.le Gorizia, 25/C	Roma	00198
5	Associazione Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale	94032590211	V.le Druso, 1	Bolzano	39100
6	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
7	Associazione Apriticielo	90022960018	Via Osservatorio, 8	Torino	10025
8	Associazione Bianca Garavaglia	90004370129	Via C. Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
9	Associazione Cattolica di impegno sociale – ONLUS	01701480566	Via Signorelli, 5	Viterbo	01100
10	Associazione CIDAS – Centro Italiano Documentazione Azione e Studi	97502850015	Via della Consolata, 12	Torino	10122
11	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
12	Associazione Fano Ateneo – promozione e sviluppo dello studio universitario	90014340419	Via Montevecchio , 114	Fano (PU)	61032
13	Associazione FIERI	97613610019	Via Ponza, 3	Torino	10100
14	Associazione ICER – International Centre for Economic Research	97536750017	Viale Settimio Severo, 63	Torino	10133
15	Associazione Intergruppo Melanoma Italiano	92041960409	P.za della Repubblica, 25	Milano	20124
16	Associazione IPE - Istituto per ricerche e attività educative	01846550638	Via Riviera di Chiaia, 264	Napoli	80121
17	Associazione Italiana per lo studio del fegato AISF	97088670589	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
18	Associazione ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action	97682870015	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
19	Associazione lega italiana per la lotta contro i tumori	80107930150	Via Venezian, 1	Milano	20133
20	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.za Paganica, 13/2	Roma	00100
21	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
22	Associazione QOL-ONE	92057640804	Via Carro Quattrone, 8	Reggio Calabria fraz. Pellaro	89134
23	Associazione SAFE Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche	05813811006	Via Duchessa di Galliera, 63	Roma	00151
24	Associazione SIRM – Società Italiana in Radiologia Medica	80150910109	Via della Signora, 2	Milano	20122
25	Associazione SITI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione	97630270011	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
26	Associazione Società italiana per lo studio delle cefalee	01529430488	Viale Pieraccini, 18	Firenze	50139
27	Associazione SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno	04514401217	Via Toledo, 177/178	Napoli	80134
28	Associazione Tessile e Salute	90046210028	Via Corso Pella, 2	Biella	13900
29	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
30	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
31	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
32	Centro di Studi Salentini	93057290756	V.le Gallipoli, 30	Lecce	73100
33	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
34	Centro Internazionale di Studi Cateriniani	80246970588	P.za di Santa Chiara, 14	Roma	00186
35	Centro Internazionale di Studi Primo Levi	97700560010	Via del Carmine, 13	Torino	10122
36	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.za Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
37	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
38	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
39	Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Matalloproteine Paramagnetiche	04579740483	P.za San Marco, 4	Firenze	50121
40	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
41	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
42	Fondazione ABO	03369450279	Via Miranese, 420/3	Chirignago (VE)	30174
43	Fondazione ADAPT	03905410167	Via Garibaldi, 7	Bergamo	24122
44	Fondazione Adriano Olivetti	84001390016	Via Siccardi, 6	Ivrea (TO)	10015
45	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
46	Fondazione AMD – Associazione Medici Diabetologi ONLUS	08387721007	V.le delle Milizie, 96	Roma	00192
47	Fondazione AMGA	95085370104	Via SS. Giacomo e Filippo, 7	Genova	16122
48	Fondazione Angelo Bianchi Bonomi	80064630157	P.za Castello, 2	Milano	20121
49	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
50	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
51	Fondazione Aristide Merloni	00901920421	Via Aristide Merloni, 45	Fabriano (AN)	60044
52	Fondazione ASTRID	97247060581	C.so V.Emanuele II, 142	Roma	00186
53	Fondazione Benvenuti in Italia	94066790034	Via Canobio, 7/A	Novara	28100
54	Fondazione C.O.ME Collaboration Onlus	91128450680	Via A. Vespucci, 188	Pescara	65126
55	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
56	Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
57	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
58	Fondazione Centro internazionale su Diritto, Società e Economia	91016910076	Viale Monte Bianco, 40	Courmayeur (AO)	11013
59	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
60	Fondazione Centro San Raffaele	97611750155	Via Olgettina, 60	Milano	20132
61	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.za di Novella, 2	Roma	00100
62	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
63	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.za della libertà, 16	Firenze	50129
64	Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte	08613620015	Via Cesare Battisti, 2	Torino	10123
65	Fondazione ClimAbita	02766120212	Via della Rena, 26	Bolzano	39100
66	Fondazione Comunità	97519220582	Via Lima, 7	Roma	00198
67	Fondazione Costruiamo il Futuro	94029190132	Via dei Mille, 4/C	Barzanò (LC)	23891
68	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
69	Fondazione CUIEIM – CRT	97718380013	Via XX Settembre, 31	Torino	10121
70	Fondazione D'Amico per la ricerca sulle malattie renali	97390750152	Via Giotto, 3	Milano	20145
71	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	06762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
72	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione ONLUS	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
73	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
74	Fondazione Diritti Genetici	97429470582	Via Garigliano, 61/A	Roma	00198
75	Fondazione DNArt	97350480154	Via Senato, 18	Milano	20121
76	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
77	Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta - ONLUS	90051710029	Via Malta, 3	Biella	13900
78	Fondazione EIBA	91004580493	P.za SS. Apostoli, 66	Roma	00187
79	Fondazione Energylab – Laboratorio dell'energia	97475070153	P.za Po, 3	Milano	20144

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
80	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
81	Fondazione Euricse	96080180225	Via San Giovanni, 36	Trento	38122
82	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
83	Fondazione Ezio Franceschini ONLUS	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
84	Fondazione Farmacogenomica FIORGEN ONLUS	94100210486	Via Luigi Sacconi, 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
85	Fondazione Fitzcarraldo	97590880015	Via Aosta, 8	Torino	10152
86	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121
87	Fondazione Gianfranco Pittatore	96048310062	P.zza della Libertà, 28	Alessandria	15121
88	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
89	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
90	Fondazione GIMBE	03043421209	Via Giovanni Amandola, 2	Bologna	40121
91	Fondazione Giorgio Cini ONLUS	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
92	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
93	Fondazione Golgi Cenci	90023310155	C.so San Martino, 10	Abbiategrasso (MI)	20081
94	Fondazione Guido Berlucchi	98091770176	Via Cavour, 4	Borgonato di Corte Franca (BS)	25040
95	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
96	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
97	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – ONLUS	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
98	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore ONLUS	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
99	Fondazione Internazionale Nova Spes	07526620583	P.zza Adriana, 15	Roma	00193
100	Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e per la Libertà di Scienze	90035410324	Via Strada Costiera, 11	Trieste	34151
101	Fondazione ipertensione e prevenzione cardiovascolare	97614800155	Corso Italia , 45	Milano	20122
102	Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale del Tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20133
103	Fondazione ISI	97529660017	V.le Settemio Severo, 65	Torino	10133
104	Fondazione Istituto Bruno Leoni	97741100016	Via Carlo Bossi, 1	Torino	10144
105	Fondazione Istituto di alta cultura Orestiadi ONLUS	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
106	Fondazione Istituto europeo di oncologia (IEO)	97121070151	Via Ripamonti, 435	Milano	20141
107	Fondazione Istituto Gramsci ONLUS	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
108	Fondazione Istituto insubrico di ricerca per la vita	09506053018	P.za Libertà, 1	Varese	21100
109	Fondazione Istituto internazionale di storia economica "F. Datini"	02031940972	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
110	Fondazione Istituto Nazionale Genetico Molecolare	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
111	Fondazione Istituto Oncologico del Mediterraneo – Fondazione IOM	90032390875	Via Penninazzo, 7	Viagrande (CT)	95029
112	Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS	80100170010	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
113	Fondazione Italiana Cuore e Circolazione ONLUS	97315960589	Via Po, 24	Roma	00198
114	Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA "ARISLA"	97511040152	Via Camaldoli, 64	Milano	20138
115	Fondazione italiana John Dewey ONLUS	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
116	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
117	Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia FIRE	97552820587	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
118	Fondazione Italiana per la ricerca sull'epilessia	91306620377	Via Garavaglia, 5	Bologna	40127
119	Fondazione italiana sclerosi multipla ONLUS	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
120	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce , 191 – c/o Università	Venezia	30135
121	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
122	Fondazione La Gregoriana	97290470588	Piazza della Pilotta, 4	Roma	00187
123	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
124	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
125	Fondazione Luigi Einaudi	01359310016	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
126	Fondazione Luigi Firpo – Centro studi per il pensiero politico	97534070012	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
127	Fondazione Luigi Sacconi	94066590483	Via Luigi Sacconi , 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
128	Fondazione Malattie Infettive e Salute Internazionale	98087160176	Via XX Settembre, 24	Brescia	25122
129	Fondazione Malattie Miotoniche FMM	97584670158	P.le Libia, 2	Milano	20135
130	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
131	Fondazione Marincola Politi	02527560797	P.le Marincola, 7/bis	Stalettì (CZ)	88069
132	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – ONLUS	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
133	Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo	10587971002	Via Guido Reni, 2	Roma	00196
134	Fondazione MEDIT SILVA	01406250413	Via Fonte Avellana, 17	Frontone (PU)	61040
135	Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino	9765600001	Via Accademia delle Scienze, 6	Torino	10121
136	Fondazione Negri Sud – ONLUS	90014420690	Via Nazionale	Santa Maria Imbaro (CH)	66030
137	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
138	Fondazione Novara Sviluppo	94038980036	Via Bovio, 6	Novara	28100
139	Fondazione organismo di ricerca GTECHNOLOGY	94166490360	Via Pier Paolo Pasolini, 15	Modena	41123
140	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – ONLUS	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
141	Fondazione Paolo Sorbini	95094390135	Via Pian del Tivano, 5	Zelbio (CO)	22020
142	Fondazione Parco Tecnologico Padano	92536730150	Via A. Einstein	Località Cascina Codazza - Lodi	26900
143	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
144	Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione	94092660540	Via Ruggero Bacone, 6	Roma	00197
145	Fondazione per il Benessere in Andrologia: Amico Andrologo	97614280580	Via Ridolfino Venuti, 73	Roma	00162
146	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	97557320013	Via Santa Teresa, 15	Torino	10121
147	Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio – ONLUS	08886870016	Via Maria Vittoria, 12	Torino	10122
148	Fondazione per la ricerca scientifica contro i tumori del sangue – BL ONLUS	97647480157	P.za Eleonora Duse, 2	Milano	20122
149	Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica	80052230234	Piazzale Stefani, 1	Verona	37126
150	Fondazione per la sussidiarietà	03558260968	Via Torino, 68	Milano	20123
151	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
152	Fondazione per ricerca Ospedale maggiore di Bergamo	95169260163	Largo Barozzi, 1	Bergamo	24128
153	Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro –ONLUS	97519070011	Strada Provinciale, 142 Km 3,95	Torino	10060
154	Fondazione Pisana per la Scienza – Onlus	93078010506	Via Pietro Toselli, 29	Pisa	56125
155	Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero	98120050178	Via Bissolati , 57	Brescia	25124
156	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.za Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
157	Fondazione Prato Ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
158	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.za Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
159	Fondazione Rome Biomedical Campus University Foundation	97723880155	Via Turati, 32	Milano	20121
160	Fondazione Rosselli	97528920016	Corso Giulio Cesare, 4 bis/b	Torino	10152
161	Fondazione San Secondo	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
162	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
163	Fondazione SIGMA TAU	06783870584	Viale Shakespeare, 47	Roma	00144
164	Fondazione SIPEC	96006440174	Via Rocchetta, 18	Salò (BS)	25087
165	Fondazione SMIRG	02175940903	Via Caprera, 3/A	Sassari	07100
166	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
167	Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie La Cittadina	01502890195	Strada per La Cittadina	Romanengo (CR)	26014
168	Fondazione Studi Universitari di Vicenza	95070400247	Stradella San Nicola, 3	Vicenza	36100
169	Fondazione Teatro Regio di Torino	00505900019	P.za Castello, 215	Torino	10124
170	Fondazione Telethon	04879781005	Via Varese, 16/B	Roma	00185
171	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
172	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
173	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
174	Fondazione universitaria "Alma Mater Ticinensis"	96055400186	c/o Università, Strada Nuova, 65	Pavia	27100
175	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.za Università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
176	Fondazione universitaria "Ceis – Tor Vergata"	97493790584	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
177	Fondazione universitaria "Francesco Solano" dell'Università della Calabria	02983920782	c/o Università della Calabria – Ponte Pietro Bucci Cubo, 20/A	Arcavata di Rende (CS)	87036
178	Fondazione universitaria "Inuit – Tor Vergata"	97498440581	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
179	Fondazione universitaria "Italo-Libica"	97215100823	c/o Università, P.za Marina, 61	Palermo	90133
180	Fondazione universitaria "Maruffi Roma Tre"	10211141006	Via Ostiense, 159	Roma	00154
181	Fondazione universitaria "Nicolò Copernico"	93069560386	c/o Università – Via Savonarola, 9	Ferrara	44100
182	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
183	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
184	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
185	Fondazione universitaria Tecnomed (Tecnologie per la medicina) dell'Università degli studi di Milano "Bicocca"	94613920159	Via Pergolesi, 33	Monza	20052
186	Fondazione VIDAS	97027890157	Corso Italia, 17	Milano	20122
187	Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"	97662370010	P.zza della Repubblica snc	Venaria Reale (TO)	10078
188	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
189	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
190	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
191	Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation	01646320182	C.so di Porta Vigentina, 18	Milano	20122
192	Heart Care Foundation	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
193	Human Health Foundation ONLUS	02896450547	P.za Pianciani, 5	Spoleto (PG)	06049
194	I.E.ME.S.T. Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia	97238720821	Via Emerico Amari, 123	Palermo	90139
195	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
196	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
197	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
198	Istituto di studi storici Gaetano Salvemini	80103950012	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
199	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
200	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
201	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.za Mincio, 2	Roma	00198
202	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
203	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
204	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
205	Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia	80108310154	Viale Sarca, 336 pal. 15	Milano	20126
206	Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
207	Istituto Paracelso	04218481002	Via Oreste Regnoli, 8	Roma	00152
208	Istituto Pasteur Fondazione Cenci – Bolognetti	80201430586	P.le Aldo Moro, 5	Roma	00185
209	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121
210	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
211	Istituto Piemontese per la Storia della resistenza e della società contemporanea	80085600015	Palazzo dei Quartieri – Via del Carmine, 13	Torino	10122
212	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
213	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
214	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
215	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
216	Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo	06407440012	Via Montebello, 22	Torino	10124
217	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
218	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
219	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
220	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
221	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
222	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI
(ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

ONERI INTRODOTTI

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2016 concernente individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Il decreto è volto ad effettuare la revisione dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007, allegato che indica le fondazioni e le associazioni — regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica — nei confronti delle quali possono essere effettuate elargizioni deducibili dal reddito. Tale decreto non introduce o elimina oneri informativi gravanti sui cittadini o sulle imprese.

16A08042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2016.

Modifiche al decreto 21 dicembre 2007, n. 2057/Ric, di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 39.225.837,42, per il progetto Pr. 876 della Selex Sistemi Integrati SpA, in Roma. (Decreto n. 1618).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 – punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 al Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, "Modalità di utilizzo e gestione del FIRST — Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 876, presentata in data 29 gennaio 2004, dalla Selex sistemi integrati SpA ora Selex ES SpA e dal S.E.S.M. — Consorzio sistemi esperti per la manutenzione, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2007, prot. 2057, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla Selex sistemi integrati SpA ora Selex ES SpA, per un importo totale pari a € 2.534.224,00, di cui € 1.011.978,00 in forma di contributo nella spesa ed €1.522.246,00 in forma di credito agevolato;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 11 aprile 2004;

Considerato che sono state effettuate erogazioni per un importo totale pari a € 2.217.801,60, di cui € 910.780,20 in forma di contributo nella spesa ed € 1.307.021,40 in forma di credito agevolato;

Vista la nota in data 8 marzo 2016, pervenuta in data 9 marzo 2016, prot. n. 4536, con la quale la Finmeccanica SpA ha richiesto il subentro in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland SpA, Alenia Aermacchi SpA, Selex ES SpA, OTO Melara SpA e Whitehead sistemi subacquei SpA;

Vista la nota ministeriale in data 9 marzo 2016, prot. n. 4553, con la quale sono stati incaricati gli istituti convenzionati di aggiornare le valutazioni riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica SpA tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustland SpA, Alenia SpA, Selex ES SpA, OTO Melara SpA e Whitehead sistemi subacquei S.pA;

Vista la nota del 24 marzo 2016, pervenuta in data 5 aprile 2016, prot. n. 6004, con la quale l'istituto convenzionato Mediocredito italiano SpA, ha trasmesso le proprie valutazioni in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica SpA in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland SpA, Alenia Aermacchi SpA, Selex ES SpA, OTO Melara SpA e Whitehead sistemi subacquei SpA;

Vista la nota in data 16 maggio 2016, pervenuta in data 17 maggio 2016, prot. n. 9466, con la quale l'impresa ha comunicato la variazione della denominazione sociale in Leonardo — Finmeccanica SpA, la possibilità di denominare l'impresa brevemente e alternativamente Leonardo SpA o Finmeccanica SpA, che la predetta denominazione sarà efficace fino al 31 dicembre 2016 e, a far data dal 1° gennaio 2017, l'impresa assumerà la denominazione di Leonardo SpA;

Vista la mail del 12 luglio 2016, con la quale è stato incaricato l'esperto scientifico prof. Francesco Archetti di aggiornare le valutazioni di competenza in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica SpA in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland SpA, Alenia Aermacchi SpA, Selex ES SpA, OTO Melara SpA e Whitehead sistemi subacquei SpA;

Vista la nota del 26 luglio 2016, pervenuta in data 29 luglio 2016, prot. n. 15104, con la quale l'esperto scientifico Prof. Francesco Archetti, ha trasmesso le proprie valutazioni in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica SpA in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland SpA, Alenia Aermacchi SpA, Selex ES SpA, OTO Melara SpA e Whitehead sistemi subacquei SpA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti variazioni:

Pr. 876 Selex sistemi integrati SpA — Roma (RM)

S.E.S.M. – Consorzio sistemi esperti per la manutenzione – Napoli (NA) «Tecnologie innovative per la gestione della "security" aeroportuale basata su dati da sensori e su conoscenze»

Rispetto a quanto decretato in data: 21 dicembre 2007.

Variazione della titolarità: da Selex ES SpA (già Selex sistemi integrati *SpA)* e S.E.S.M. – Consorzio sistemi esperti per la manutenzione a Leonardo – Finmeccanica SpA e S.E.S.M. – Consorzio sistemi esperti per la manutenzione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 4 agosto 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3872

16A08064

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 settembre 2016.

Individuazione di n. 18 alloggi ubicati a Taranto e di n. 14 alloggi ubicati a Viterbo da alienare.

IL DIRETTORE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO

Visto il comma 3 dell'art. 306 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il comma 635 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 («Legge di stabilità 2016») secondo cui il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale;

Considerato che sussiste la necessità di reintegrare gli alloggi espunti dal decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 al fine di raggiungere l'aliquota minima di 3000 alloggi da alienare prevista dall'art. 306, comma 3 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la lettera n. M_D SSMD 0053044 in data 20 aprile 2015, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha autorizzato l'inserimento di n. 18 alloggi ubicati a Taranto in Via Acton 93/A, il cui elenco è riportato in Allegato «A»;

Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0059116 in data 27 aprile 2016, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha autorizzato l'inserimento n. 14 alloggi ubicati a Viterbo in Via del Pilastro 2, il cui elenco è riportato in Allegato «B»;

Ravvisata la necessità di formalizzare l'individuazione degli alloggi da trasferire al patrimonio disponibile dello Stato in vista della successiva alienazione,

Decreta:

Art. 1.

Che gli alloggi riportati negli allegati «A» e «B» al presente decreto, del quale ne costituiscono parte integrante, sono inseriti nell'elenco degli alloggi da alienare di cui al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010.

Art. 2.

Ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato dell'immobili di cui all'art. 1, il Ministero della difesa provvede, con successivo decreto interdirettoriale emanato di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo ed il relativo allegato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore: SCALA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2016
Difesa, foglio n. 2008

ALLEGATO *A*

Elenco alloggi ubicati a Taranto in via Acton 93/A
da inserire nel decreto di alienazione

N.	CODICE ALLOGGIO	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO
1	MTA0034	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
2	MTA0035	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
3	MTA0036	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
4	MTA0037	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
5	MTA0038	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
6	MTA0039	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
7	MTA0040	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
8	MTA0041	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
9	MTA0042	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
10	MTA0043	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
11	MTA0044	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
12	MTA0045	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
13	MTA0046	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
14	MTA0047	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
15	MTA0048	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
16	MTA0049	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
17	MTA0050	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A
18	MTA0051	Taranto	Taranto	Via Acton 93/A

ALLEGATO *B*

Elenco alloggi ubicati a Taranto in via Acton 93/A
da inserire nel decreto di alienazione

N.	CODICE ALLOGGIO	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO
1	EVT5831	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
2	EVT5832	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
3	EVT5833	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
4	EVT5834	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
5	EVT5836	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
6	EVT5837	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
7	EVT5839	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
8	EVT5840	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
9	EVT5841	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
10	EVT5842	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
11	EVT5843	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
12	EVT5844	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
13	EVT5845	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2
14	EVT5846	Viterbo	Viterbo	Via del Pilastro 2

16A08055

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 2016.

Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-*quater*, del medesimo decreto-legge.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» e, in particolare, l'art. 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*septies*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Ritenuta la necessità di procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità che regolano le procedure di assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161;

Ritenuto che, nell'attuazione del predetto decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, devono trovare prioritaria considerazione le finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

Considerate le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità alla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, per lo svolgimento delle procedure di assunzione è autorizzata la spesa nel limite di 5.606.324 per l'anno 2016 e di 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure di assunzione da parte del Ministero della giustizia (di seguito «Ministero») di un contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché le ulteriori procedure assunzionali per il contingente di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*quater*, del medesimo decreto-legge n. 117 del 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente decreto sono determinati il fabbisogno assunzionale in relazione ai profili professionali e alle rispettive carenze in dotazione organica, i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2016, le priorità di scorrimento, nonché i criteri generali e le modalità cui conformare le procedure selettive e concorsuali.

3. Le procedure selettive e per pubblico concorso, per titoli ed esami, sono disposte, a decorrere dal 21 novembre 2016, con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero in relazione ai profili resi disponibili, nel rispetto dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del presente decreto e, per quanto compatibile, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 2.

Posti e profili disponibili

1. In relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione di cui all'art. 1 sono collocati in Area funzionale II e Area funzionale III.

2. La fascia economica di ingresso è quella iniziale, prevista nell'ambito di ciascuna area, in relazione al profilo professionale reso disponibile, così come determinata dai Contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti.

3. In relazione alle vacanze della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria alla data di pubblicazione del presente decreto e in considerazione dell'attuazione delle procedure di passaggio dall'Area funzionale II all'Area funzionale III, avviate ai sensi dell'art. 21-*quater*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nelle procedure di cui all'art. 1 è data prevalenza alla copertura di posti in Area funzionale II rispetto a quella in Area funzionale III.

Art. 3.

Ripartizione del contingente

1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità nonché delle disponibilità riscontrate nelle graduatorie vigenti corrispondenti ai predetti fabbisogni, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 117 del 2016, è determinata nel modo seguente:

a) 200 posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità, così ripartiti:

1) 115 per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2;

2) 55 per Funzionario informatico, Area funzionale III, fascia retributiva F1;

3) 30 per Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia retributiva F1;

b) 800 posti destinati all'assunzione con procedure selettive e di concorso pubblico del profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 5, i posti che non trovano copertura con la procedura di scorrimento disposta nel limite del contingente di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere resi disponibili nelle procedure disposte con il bando di cui all'art. 1, comma 3, ove possibile, ed in ogni caso con le ulteriori procedure di assunzione disposte in attuazione dell'art. 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 117 del 2016.

Art. 4.

Criteri per l'individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento

1. Le graduatorie oggetto di scorrimento sono individuate tra quelle in corso di validità per concorsi banditi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali, comprese quelle relative ai concorsi banditi tramite la commissione per l'attuazione del progetto Ripam, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 e successive integrazioni. In via sussidiaria, se le graduatorie di cui al periodo precedente non risultano idonee a coprire i posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero può individuare anche graduatorie di concorsi banditi da regioni ed enti locali esclusivamente tramite la predetta commissione per l'attuazione del progetto Ripam.

2. Nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 1 sono individuate quelle corrispondenti alle fasce economiche e ai profili di cui all'art. 3, assicurando che i titoli richiesti nei rispettivi concorsi siano comparabili a quelli di accesso ai profili dell'Amministrazione giudiziaria resi disponibili ai sensi del presente decreto.

3. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall'art. 3, è accordata precedenza a quelle in corso di validità di concorsi banditi dal Ministero della giustizia.

Art. 5.

Modalità e tempistiche dello scorrimento delle graduatorie vigenti

1. Le graduatorie dalle quali il Ministero è autorizzato a procedere allo scorrimento sono individuate con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Con i medesimi provvedimenti è altresì determinato l'ordine di priorità di scorrimento sulla base dei criteri indicati dagli articoli 3 e 4.

2. Il Ministero invia all'amministrazione interessata la richiesta di scorrimento della graduatoria individuata ai sensi del comma 1, indicando anche il termine entro il quale rendere il relativo consenso.

3. Con il consenso di cui al comma 2, si determina la completa utilizzabilità della graduatoria sino all'esaurimento dei posti resi disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

4. Nel caso di mancato riscontro nel termine di cui al comma 2 o nel caso di insufficienza della graduatoria si procede allo scorrimento delle altre graduatorie, secondo l'ordine di priorità determinato ai sensi del comma 1.

5. Nel caso in cui i posti assegnati nei limiti del contingente per singolo profilo, individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, non vengano esauriti, gli stessi sono resi disponibili per lo scorrimento dei restanti profili nel limite del complessivo contingente determinato a norma della predetta disposizione.

Art. 6.

Specifici titoli preferenziali

1. Fatti salvi i titoli di preferenza previsiti in via generale dalla normativa vigente, nelle procedure disposte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, sono individuati i titoli prefenziali di cui all'art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché i titoli preferenziali e i meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa di cui all'art. 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 7.

Preselezione e modalità di svolgimento delle prove

1. Il Ministero si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a cinque volte il numero dei posti banditi.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.

3. Le materie, le modalità e i tempi di svolgimento della prova preselettiva sono indicati nel bando di concorso.

4. In considerazione dell'urgenza di garantire la copertura dei posti resi disponibili in relazione alle esigenze organizzative del Ministero, per i profili dell'Area II, possono essere previste forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla.

5. La prova orale di esame consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando, con l'aggiunta di una conversazione in una lingua straniera.

Art. 8.

Costituzione del rapporto di lavoro

1. I candidati reclutati con le procedure di cui all'art. 3 sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all'area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.

Art. 9.

Ulteriori procedure di assunzione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle ulteriori procedure assunzionali di cui all'art. 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 117 del 2016.

2. Le procedure assunzionali di cui al comma 1 sono avviate entro 90 giorni dalla comunicazione della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'art. 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e sono destinate, in via prioritaria, alla copertura dei profili di Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1; Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2; Assistente contabile, Area funzionale II, fascia retributiva F2, ferma la possibilità della destinazione alla copertura di differenti profili in ragione di sopraggiunte esigenze organizzative.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 2905

16A08092

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario CYD-X-XTRA, a base di Cydia Pomonella Granulovirus (CpGV), sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra i quali la sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visto il decreto dell'8 febbraio 2010 di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario CYD-X-X-TRA;

Vista la richiesta presentata dall'Impresa Certis Europe BV, con sede legale in Maarssen-Olanda, Safariweg 55-3605 MA, volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione sulla base del dossier presentato dall'Impresa medesima, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo, svolto dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle stesse condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cydia Pomonella Granulovirus, il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario CYD-X-X-TRA;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cydia Pomonella Granulovirus, il prodotto fitosanitario CYD-X-X-TRA registrato con decreto dell'8 febbraio 2010 al n. 14427, a nome dell'Impresa Certis Europe BV, con sede legale in Maarssen-Olanda, Safariweg 55-3605 MA, autorizzato con le condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 7 ottobre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

CYD-X-X-TRA

Insetticida biologico per la lotta alla Carpocapsa (*Cydia pomonella*). Sospensione liquida.

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
Cydia pomonella granulosis virus (*): . . . . 0,06 g
- Coformulanti e inerti : q.b. a . . . .100 g
* minimo 3 x 10^{13} GV/l

Titolare della registrazione:
CERTIS EUROPE B.V. 3605MA Maarssen, Safariweg, 55. Paesi Bassi. Tel. 02-9609983.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; P102+P405 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave; P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol; P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti; P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso; P314 In caso di malessere, consultare un medico; P501 Smaltire il contenuto / contenitore in un sito di smaltimento adatto secondo le leggi locali e normative nazionali; EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Cyd-X-X-TRA contiene microrganismi, può causare reazioni di sensibilizzazione.

Registrazione n. 14427 del 08/02/2010 del Ministero della Salute

Officina di produzione:
W.Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal (Germania)

Officine di produzione e/o confezionamento
Solfotecnica Italiana S.p.A. Via Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA). Tel. +39 0545 992455

Taglie: 50, 100 ml; - 0,25 - 0,5 - 1 Litri Partita n.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. I microrganismi possono avere il potenziale per provocare reazioni di sensibilizzazione. Indossare indumenti protettivi (tute), guanti protettivi e dispositivi di protezione respiratoria adatta quando si maneggia il concentrato o si applica il prodotto.

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il prodotto è un insetticida biologico a base di *Cydia pomonella granulosis virus* (CpGV) specifico per il controllo della Carpocapsa (*Cydia pomonella*). Il virus si riproduce esclusivamente a spese delle larve di Carpocapsa e svolge la sua attività esclusivamente per ingestione. Il CpGV è un microrganismo presente in natura e non lascia dunque alcun tipo di residuo chimico sui frutti e sulle piante. CYD-X è particolarmente indicato per il trattamento dei frutteti biologici delle colture autorizzate, ma può essere anche validamente utilizzato nei frutteti convenzionali, in presenza di attacchi normali o moderati di Carpocapsa. Si inserisce perfettamente anche nei programmi di lotta integrata. Il prodotto manifesta efficacia anche nei confronti delle popolazioni di Carpocapsa resistenti a prodotti a base di granulo virus normali. Essendo un prodotto altamente selettivo non presenta alcun pericolo per le api e nessuna tossicità per gli altri insetti, per i pesci e per i mammiferi.

Modalità di impiego
CYD-X è efficace contro le giovani larve di Carpocapsa delle quali provoca la morte in 3-5 giorni. Il prodotto deve essere applicato prima e durante la schiusura delle uova. La data del primo trattamento dipende dalle condizioni meteorologiche e dalla situazione geografica del frutteto. E' importante quindi, per identificare il corretto momento del primo intervento, seguire le comunicazioni degli organi ufficiali competenti localmente. In alternativa seguire il monitoraggio delle ovature e/o seguire il

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ---------
27 OTT. 2016

metodo delle sommatorie termiche (gradi giorno) che possono indicare sia l'inizio dell'ovideposizione che la schiusura delle prime larve. Sono necessari tre trattamenti per generazione. In caso di primavere precoci, il terzo trattamento può essere frazionato in 2 volte. Ripetere il trattamento 1 o 2 volte ogni 7-10 giorni, in funzione dell'intensità luminosa e del volo del fitofago. Il prodotto si può impiegare anche sulle generazioni successive, adottando strategie integrate di contenimento delle popolazioni, che prevedono l'utilizzo di altre sostanze attive, e riducendo l'intervallo tra i trattamenti.
Numero massimo di trattamenti: 9

Campi di impiego
CYD-X-X-TRA si impiega per il controllo della Carpocapsa (*Cydia pomonella*) nelle seguanti colture: Melo, Pero, Cotogno, Noce, Nashy.

Dosi di impiego
Impiegare una dose di 0.15 e 0.33 x 10^{13} Granuli virus/ha per trattamenti a volume normale impiegando comunque una dose non inferiore a 80-120 ml/ha di prodotto. La dosi indicate si intendono per ettaro e per trattamento, con almeno 3 trattamenti per ogni generazione di Carpocapsa. Rispettare un intervallo di 7 giorni tra un trattamento e quello successivo.

Istruzioni per l'applicazione
Dopo aver riempito per circa 1/3 la botte di acqua, versare il prodotto e portare a volume tenendo in agitazione. Al fine di ricoprire uniformemente l'epicarpo dei frutti in accrescimento, soprattutto nella cavità calicina e peduncolare, utilizzare elevati volumi di acqua (da un minimo di 1000 a 1500 l/ha ed oltre). Preparare la poltiglia immediatamente prima del suo impiego. Trattare preferibilmente nelle ore serali o in concomitanza di ridotte intensità luminose su vegetazione asciutta assicurando una buona e uniforme bagnatura di tutte le parti vegetali della pianta. La particolare formulazione del prodotto consente di evitare l'aggiunta di protettivi contro i raggi UV e/o fagostimolanti e appetenti. Per evitare l'insorgenza di resistenza si consiglia l'impiego alternato con prodotti a diverso meccanismo di azione.

Selettività
Essendo un prodotto che si riproduce nelle larve di Carpocapsa esclusivamente dopo la sua ingestione il CpGV non presenta quindi alcun pericolo per le api, per gli altri adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi nonché per i pesci e per i mammiferi.

Precauzioni d'uso
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 7.5; in caso contrario acidificare la soluzione all'ottimale pH di 6/6,5 con prodotti autorizzati allo scopo. Attenzione: in 3° generazione si possono avere danni da bacato secco provocato dalle larve prima della loro morte.

Norme precauzionali
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Conservazione del prodotto
Il prodotto va conservato in un normale frigorifero a + 4 - 5°C ed è stabile per almeno 42 mesi. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità di circa 4 mesi.

Compatibilità
Il prodotto si utilizza da solo.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ----------

7 OTT. 2016

CYD-X-X-TRA

Insetticida biologico per la lotta alla Carpocapsa (*Cydia pomonella*). Sospensione liquida.

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
Cydia pomonella granulosis virus (*): . . . . 0,06 g
- Coformulanti e inerti : q.b. a . . . .100 g
* minimo 3 x 10^{13} GV/l

Titolare della registrazione:
CERTIS EUROPE B.V. 3605MA Maarssen, Safariweg, 55. Paesi Bassi. Tel. 02-9609983.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P101 P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; P102+P405 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave; P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol; P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti; P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso; P314 In caso di malessere, consultare un medico; P501 Smaltire il contenuto / contenitore in un sito di smaltimento adatto secondo le leggi locali e normative nazionali; EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Cyd-X contiene microrganismi, può causare reazioni di sensibilizzazione.

Registrazione n. 14427 del 08/02/2010 del Ministero della Salute

Officina di produzione:
W.Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal (Germania)

Officine di produzione e/o confezionamento
Solfotecnica Italiana S.p.A. Via Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA). Tel. +39 0545 992455

Taglie: 50 ml Partita n.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. I microrganismi possono avere il potenziale per provocare reazioni di sensibilizzazione. Indossare indumenti protettivi (tute), guanti protettivi e dispositivi di protezione respiratoria adatta quando si maneggia il concentrato o si applica il prodotto.

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ----------

27 OTT. 2016

16A08032

DECRETO 19 ottobre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier CHA5780 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamento (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva imidacloprid decade il 31 luglio 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario «Warrant 5 GR», presentato dall'impresa Cheminova A/S conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva imidacloprid;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA5780, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 luglio 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Warrant 5 GR»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 ottobre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva imidacloprid ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA5780 di All. III fino al 31 Luglio 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 Dicembre 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	13849	WARRANT 5 GR	01/09/2011	Cheminova Agro Italia S.r.l.	ATTENZIONE H410; EUH401; P102-P270-P273-P391-P401-P501
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione del parassita: *Metcalfa pruinosa*				

Warrant 5 GR

Insetticida-aficida sistemico
GRANULARE
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 4A

Registrazione del Ministero della Salute n. 13849 del 31/01/2011

Composizione
IMIDACLOPRID puro g. 5
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n. ....

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto: Kg 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 **Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
PREVENZIONE: **P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**
REAZIONE: **P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**
CONSERVAZIONE: **P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**
SMALTIMENTO: **P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: **EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.** Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. **Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Coltivazioni professionali di floreali ed ornamentali allevate in vivaio ed in impianti in produzione per la difesa da afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*).

WARRANT 5 GR PUO' ESSERE UTILIZZATO IN SERRA.

MODALITÀ DI IMPIEGO
- **Applicazioni su floreali ed ornamentali allevate in vaso**: da **1 a 10 g** per vaso in relazione alla grandezza delle piante ed alle dimensioni del vaso, avendo cura di effettuare una abbondante bagnatura immediatamente dopo l'intervento.

Diametro del contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di WARRANT 5 GR (per vaso)
8 - 12	ca. 0,3 – 0,75	1,0
12 - 16	ca. 0,75 – 2,5	1,0 – 1,5
16 - 22	ca. 3,0 – 7,0	1,5 – 2,0
22 - 26	ca. 7,0 – 12,0	2,0 – 3,0
26 - 30	ca. 12,0 – 18,0	3,0 – 5,0
30 - > 42	ca. 18,0 – > 40,0	5,0 – fino a 10,0

- **Applicazioni in miscela ai substrati di coltivazione:** si può miscelare ai substrati di coltivazione (es. torba) prima della messa a dimora o della semina delle colture allevate in vaso o contenitori similari, avendo cura di distribuire **280 g** di preparato per **m³ di substrato.**
L'uniforme distribuzione di Warrant 5 GR nel substrato di coltivazione è fondamentale per ottenere un controllo ottimale dei fitofagi, si consiglia pertanto di utilizzare un'attrezzatura (es. betoniera) in grado di assicurare tali condizioni.

Effettuare al massimo un trattamento all'anno

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 19 ....

16A08034

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2016.

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 — regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 34;

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 della Commissione del 25 novembre 2015;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del programma FEAMP 2014/2020 è pari a euro 978.107.682,20;

Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;

Considerato l'accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, regioni), e rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse fi-

nanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si è avuta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014;

Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca (in ottemperanza all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1380/2013) trasmessa alla Commissione europea;

Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo al Piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui è dimostrata una mancanza di equilibrio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un arresto definitivo dell'attività di pesca per le unità da pesca ricadenti nei segmenti in squilibrio e nelle GSA così come indicati nella citata relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015;

Considerato che nel citato Programma operativo FEAMP 2014/2020, al capitolo 4.6, è riportata la tabella di calcolo dei massimali relativi al premio per l'arresto definitivo delle attività di pesca;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di norme applicative della suddetta normativa in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle unità e definire i criteri e le modalità per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta in sovraccapacità così come individuati nella relazione, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo delle attività di pesca per la flotta da pesca mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali e delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di azione - allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento UE n. 1380/2013 citati in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di unità da pesca italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati:

strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti);

circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 17 e 18;

PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nel segmento 12<=LFT<18.

3. Per l'attuazione della misura di cui al presente decreto si applicano le norme previste dal regolamento (UE) n. 508 del Consiglio del 15 maggio 2014, nonché le indicazioni del programma operativo.

4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali e delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione come individuati nel piano di azione allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le risorse di cui alla priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», art. 34 del regolamento (UE) n. 508/14, complessivamente fino ad euro 62.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili da concedere con le modalità previste al successivo comma 4 dell'art. 4.

5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il raggiungimento di quanto indicato nella relazione sono definiti dalle seguenti tabelle (tab. 1 e tab. 2) che individuano i valori minimi di stazza da ritirare per GSA (così come elencate all'allegato *G)* e sistema di pesca con il presente provvedimento:

tabella A1 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8% sulla capacità in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema a strascico/rapido risultati in overfishing, per GSA. Nella sola GSA17, nel segmento 12<=LFT<18 si considera anche il sistema PGP:

		n m/p iscritti	GT	GT minimi da ritirare %	GT minimi da ritirare
GSA 9	**18<=LFT<24**	124	6.507	8	521
	24<=LFT<40	16	1.522	8	122
GSA 10	**LFT<12**	28	135	8	11
	12<=LFT<18	171	3.045	8	244
	18<=LFT<24	82	4.654	8	372
GSA 11	**24<=LFT<40**	26	4.069	8	326
GSA 16	**12<=LFT<18**	134	2.738	8	219
	18<=LFT<24	148	8.840	8	707
	24<=LFT<40	96	14.307	8	1.145
GSA 17	**LFT<12**	193	1.131	8	90
	12<=LFT<18	516	9.955	8	750
	18<=LFT<24	214	14.986	8	1.199
	24<=LFT<40	103	12.203	8	976
GSA 18	**LFT<12**	56	401	8	32
GSA 19	**12<=LFT<18**	192	3.136	8	251
	18<=LFT<24	24	1.266	8	101

tabella A2 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8% sulla capacità in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema circuizione e/o volante, risultati in overfishing:

		n m/p	GT	GT minimi da ritirare %	GT minimi da ritirare
GSA 17-18	**LFT<12**	194	588	8	53
	12<=LFT<18	218	4.348	8	391
	18<=LFT<24	107	7.365	8	663
	24<=LFT<40	101	11.290	8	1.016

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto ministeriale devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);

il beneficiario non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del regolamento (UE) 966/2012;

l'unità da pesca ha un'età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) 2930/1986 del Consiglio e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio;

l'unità da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui al all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (tabella A1 e tabella A2);

l'unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda;

l'unità da pesca deve essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca almeno con uno degli attrezzi da pesca previsti dal piano di azione così come indicati all'art. 1 comma 2 del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal/i proprietario/i dell'unità da pesca secondo il modello allegato A del presente decreto, deve essere presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Copia della domanda recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Ministero) via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - PEMAC IV ovvero, purché l'istante sia identificato ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), con posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate a mezzo fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono e fax, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi dell'unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN. MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, numero UE, valore dei GT, valore dei Kw e anno di entrata in servizio;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 4.

Modalità di istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM. GG e/o delle matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio è erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia antimafia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento della domanda, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 5, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale graduatoria è articolata in sub graduatorie con riferimento a GSA e sistemi di pesca.

4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 2017, seguendo l'ordine delle sub-graduatorie, provvedendo in caso di posizioni pari merito delle ultime posizioni a determinare la preferenza attraverso la procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riduzione della capacità di pesca individuati nelle tabella A1 e tabella A2 e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le priorità: sistema strascico/rapido e punteggio assegnato ai sensi del successivo articolo.

5. Terminate le graduatorie inerenti lo strascico/rapido, le eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse modalità, con le graduatorie inerenti il sistema circuizione/volante ed infine con quelle inerenti il sistema PGP.

Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in quindici giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo abilitativo alla pesca è atto irrevocabile e il titolo è annullato qualora il beneficiario non provveda alla demolizione dell'unità entro i termini previsti dal successivo comma 6.

Qualora si intenda rinunciare al contributo il titolo abilitativo sarà riconsegnato se il beneficiario presenterà, al Ministero, formale rinuncia al contributo, perentoriamente, entro 2 mesi dalla data di riconsegna della licenza presso l'Ufficio marittimo, trascorso tale termine il titolo verrà annullato.

6. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio.

L'Autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

Art. 5.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:

a) età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986;

b) maggior numero di kW dell'imbarcazione;

c) maggior numero di GT dell'imbarcazione;

d) maggior numero di giorni di pesca in mare effettuati dall'unità nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda secondo la tabella di cui all'allegato F del presente decreto.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, in conformità a quanto previsto dal programma operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per le unità da pesca di età pari o superiori a 30 anni.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita dell'unità da pesca, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, è considerata demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia assicuratrice.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato ad avvenuta demolizione della nave comprovata dall'acquisizione, da parte del Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato con le modalità di cui all'art. 6 è diminuito:

a) dell'intero importo riscosso per la misura di cui all'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca ai sensi di quanto previsto all'art. 25, comma 5 dello stesso regolamento (UE) n. 508/2014;

b) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) con vincoli temporalmente vigenti sul natante alla data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio marittimo di destinazione.

Art. 10.

Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 34, comma 5 del regolamento (UE) n. 508/2014 il beneficiario del premio di arresto definitivo non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tale sostegno.

Art. 11.

Ulteriori adempimenti dell'Autorità marittima

1. L'Autorità marittima di iscrizione dell'unità da pesca provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto definitivo, al fine di eventuali futuri controlli da parte delle Autorità del PO FEAMP, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l'Autorità marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 29 settembre 2016

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2647

ALLEGATO *A*

All'Ufficio marittimo di_________________
(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

E p.c. (in copia con timbro dell'Autorità marittima)

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura PEMAC IV
Via XX Settembre, 20 00187 Roma

DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA – FONDO FEAMP 2014/2020

Arresto definitivo delle attività di pesca - Art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Persone fisiche:
Il/i sottoscritto/i ………………………… nato/i a ……………………. il ………………………..residenti a …………………..in via ………………………………. cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ………………..… proprietario/i del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.e GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. e Kw ………..Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………

Persone giuridiche:
il sottoscritto ……………….nato a ………………..il ………………….residente a ……………………in via………………….. in qualità di legale rappresentante della ……….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ………………..…. proprietaria del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM. e GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. e Kw………………Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. che l'unità da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione;
2. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione…………………………………………..(dichiarare la natura dell'infrazione e la data dell'infrazione come da verbale di contestazione, la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);
3. ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero…………………(dichiarare la natura dell'infrazione);
4. di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012.

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio da erogare mediante accredito sul C/c n. ______________________,intrattenuto presso la banca ____, Abi n. ___________, Cab. n. __________,IBAN ____, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata unità da pesca, mediante demolizione.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

Allegati: copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità

ALLEGATO *B*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE PER L'ARRESTO DEFINITIVO DELLE ATTIVITA' DI PESCA DI CUI ALL'ART.34 DEL REG.(UE) N°508/2014

Visto il Reg. (UE) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
VISTO il decreto ministeriale n. ____________________ del _____________________ ;
VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ___________________________________, acquisita al protocollo n.______________ del ______________________ per l'arresto definitivo della nave denominata ________________, n. UE_____________ matricola ______________, da conseguirsi mediante demolizione;
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta unità da pesca

• è iscritta presso l'Ufficio al numero ______________ dei registri __________ (matricola o RR.NN.MM. e GG.);
• risulta di proprietà di ___________________________________ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva);
• è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________;
• ha una stazza di GT _______;
• ha una potenza motore di KW_______;
• è in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale del _______________;
• ha un'età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) 2930/1986 ed è entrata in servizio nell'anno ________________;
• è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art 2 del DM_________ ivi incluso l'esercizio dell'attività di pesca in mare di giorni ________nell'anno_____________ e di giorni __________ nell'anno______________ (calcolare i giorni di attività di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda);

ACCERTATO che il/i suddetto/i proprietario/i

• non ha commesso infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
ovvero
nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda di cui all'allegato 1 del D.M. _____________:
• ha commesso le seguenti infrazioni …………………… (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione)
• ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero…………………(dichiarare la natura dell'infrazione);
• non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012.

ATTESTA che

• sussistono tutti i requisiti di cui all'art.2 del decreto ministeriale del ______________ per l'ammissione al premio di cui all'art.34 del Reg. (UE) n°508/2014.
• nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami);
ovvero
• nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:
VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
€ ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
€ ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;

ALTRI VINCOLI (da specificare)
____

La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:
…………………………………………………………………………………………………….…

Luogo e data Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato.
- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la dicitura dello stato non fallimentare;
- richiesta certificazione antimafia se l'importo è superiore a € 150.000,00

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave ___________________iscritta al n.__________ dei registri __________ (matricola o RR.NN.MM. e GG.) di ____________________n° UE______________al premio di arresto definitivo di euro ________________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);
CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data____________;
VISTO il processo verbale del ________________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

- Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. ___________ del __________ oppure autorizzazione provvisoria n. _________ del_________ della nave ___________________________ iscritta al n. _____________UE _______ è stato restituito in data_________________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione;
- Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio, in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante demolizione, entro il ______________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca);
- Non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);
  ovvero
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:
€______________per__________concesso da __________________il vincolo si estingue il ________
€______________per__________concesso da __________________il vincolo si estingue il ________
Atri vincoli (*da specificare*):

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____
CODICE IBAN________________________________

Luogo e data

Timbro e Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare l'allegato C completo dei seguenti documenti allegati:
- titolo abilitativo (licenza di pesca oppure autorizzazione provvisoria)

ALLEGATO *D*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. ________del______________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ dei registri _________ (matricola o RR.NN.MM. e GG.) di ___________________n° UE_____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;
VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data_________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica di concessione;
VISTO il processo verbale di questa Autorità n._____________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti n° UE________ e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi;
VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA CHE

nei registri di questo Ufficio risulta
- la cancellazione della suddetta nave per demolizione a far data dal ________________________;

Luogo e data

Timbro e Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare

- copia dell'estratto dei RR.NN.MM.e GG. e/o delle Matricole con l'annotazione di quanto sopra attestato.
- copia del verbale di avvenuta demolizione;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 150.000,00

ALLEGATO *E*

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Massimale del premio di demolizione[1] (€)

Categoria di nave per stazza	Euro
1 < 5	(12.650*GT) + 5.800
5 < 10	(11.775*GT) + 10.175
10 < 25	(5.750*GT) + 71.300
25 < 100	(4.830*GT) + 94.300
100 < 300	(3.105*GT) + 266.800
300 < 500	(2.530*GT) + 439.300
500 e oltre	(1.380*GT) + 1.014.300

[1]Massimale per pescherecci di età compresa tra 10 e 15 anni.

Per i pescherecci di età compresa tra 16 e 29 anni, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni.

Per i pescherecci di 30 anni e più, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti del 22,5%.

ALLEGATO *F*

Criteri di selezione

Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio P=CxPs	Punteggio Complessivo
GT	0<=x<25 25<=x<50 50<=x<100 100<=x<250 250<=x<500 x>500	0 0,2 0,4 0,6 0,8 1	5		
Kw	0<=x<50 50<=x<100 100<=x<150 150<=x<250 250<=x<400 x>400	0 0,2 0,4 0,6 0,8 1	5		
età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n°2930/1986	10<=x<15 15<=x<29 x>30	1 0,5 0	5		
numero di giorni di pesca (Ng) in mare effettuati dall'unità nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	90<=x<100 100<=x<150 x>150	0 0,5 1	5		

ALLEGATO *G*

	Compartimenti
GSA 9 Mar Ligure, Mar Tirreno Settentrionale e Centrale	Genova
	Imperia
	La Spezia
	Savona
	Livorno
	Marina di Carrara
	Portoferraio
	Viareggio
	Civitavecchia
	Gaeta
	Roma
GSA 10 Mar Tirreno CentroMeridionale	Castellammare di Stabia
	Napoli
	Salerno
	Torre del Greco
	Gioia Tauro
	Vibo Valentia
	Reggio Calabria
GSA 11 Sardegna	Cagliari
	La Maddalena
	Olbia
	Oristano
	Porto Torres
GSA 17 Mar Adriatico CentroSettentrionale	Monfalcone
	Trieste
	Chioggia
	Venezia
	Ravenna
	Rimini
	Ancona
	Pesaro
	San Benedetto del Tronto
	Ortona
	Pescara
	Termoli
GSA 18 Mar Adriatico Meridionale	Bari
	Brindisi
	Manfredonia
	Molfetta
GSA 19 Mar Ionio	Gallipoli
	Taranto
	Crotone
GSA 16 Sicilia Stretto (LFT>18 m)	Gela
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Pozzallo
	Siracusa
	Trapani
Sicilia (GSA 16, GSA 10 e GSA 19)	Augusta
	Catania
	Messina
	Siracusa
	Messina
	Milazzo
	Palermo
	Gela
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Pozzallo
	Siracusa
	Trapani

16A08062

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 settembre 2016.

Integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, in corso di registrazione, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalità del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificato con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;

Visto in particolare l'Asse III-Competitività PMI, Azione 3.2.1 «Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese» del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, che include negli strumenti attuativi dell'Azione gli interventi di cui alla citata legge n. 181 del 1989;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Considerato che successivamente all'adozione del predetto decreto ministeriale 19 marzo 2015 sono affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ulteriori somme pari a euro 5.914.155,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile sopra menzionata, per essere destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Ritenuto di dover comunque integrare le predette risorse, al fine di disporre di un'adeguata dotazione finanziaria a copertura degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, realizzati nell'ambito degli accordi di programma previsti dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015;

Accertato che sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti, risorse sufficienti per procedere all'integrazione suddetta nella misura di 80 milioni di euro;

Ritenuto, altresì, necessario, nell'ambito dell'attuazione della sopra richiamata Azione 3.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, attivare gli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Decreta:

Art. 1.

1. La somma di euro 5.914.155,00 affluita al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell'art. 27, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, per essere destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Una quota pari a euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad integrazione delle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015 menzionato nelle premesse.

4. Una quota pari a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI, è assegnata agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015, relativi ad aree localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) sono riservati all'area di crisi industriale complessa di Taranto.

5. La ripartizione delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, così come disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno 2015, tra interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale non complessa e programmi di investimento da agevolare tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, è approvata dal Ministro dello sviluppo economico, anche tenuto conto dei fabbisogni prevedibili per l'attuazione degli interventi e degli oneri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 31 gennaio 2013 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2646

16A08063

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Adam di lavoro società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Adam di lavoro Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 36.552,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.212.411,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.190.189,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Adam di lavoro Società cooperativa», con sede in Latina (codice fiscale 01922270564) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Attilio Taverniti, nato a Catanzaro il 21 febbraio 1968 (codice fiscale TVRTTL68B21C352B), e domiciliato in Roma, via Germanico n. 96.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08035

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Anagnina '97 società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Anagnina '97 Società cooperativa edilizia a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 385.674,00, si riscontra una massa debitoria di € 403.290.00 ed un patrimonio netto negativo di € -17.616,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Anagnina '97 Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 05373151009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vittorio Caliendo, nato a Napoli il 24 aprile 1973 (codice fiscale CLNVTR73D24F839S), e ivi domiciliato in via Chiatamone n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08036

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme a te società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Insieme a te Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.740,00, si riscontra una massa debitoria di € 52.317,00 ed un patrimonio netto negativo di € -26.577,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Insieme a te Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10923821002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Valentina Mariani, nata a Roma il 5 aprile 1983 (codice fiscale MRNVNT83D45H501Z), e ivi domiciliata in via Fabio Massimo n. 107.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08037

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «SO.TRAS. Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «SO.TRAS. Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 161.247,00, si riscontra una massa debitoria di € 179.639,00 ed un patrimonio netto negativo di € -18.392,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «SO.TRAS. Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 01091040624) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Vittozzi, nato ad Aversa (CE) il 3 dicembre 1954 (C.F. VTTSVT54T03A512R), e domiciliato in Roma, viale Carso n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08043

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Mondo di Linus società cooperativa Onlus», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Cooperativa sociale il mondo di Linus società cooperativa Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 137.320,00, si riscontra una massa debitoria di € 213.440,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 103.888,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale il mondo di Linus società cooperativa Onlus», con sede in Civitavecchia (Roma) (codice fiscale 09065041007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ettore Scaramastra, nato a Fiuggi (FR) il 7 dicembre 1959 (Codice fiscale SCRTTR59T07A310E), e ivi domiciliato in via Prenestina, n. 53.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08044

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Eldo 2000 S.r.l.», in Capena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Cooperativa Eldo 2000 S.r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 27.232,00, si riscontra una massa debitoria esigibile entro l'esercizio di € 33.924,00 ed un patrimonio netto negativo di € -45.780,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Eldo 2000 S.r.l.», con sede in Capena (Roma) (codice fiscale 05896651006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rita Cianfrano, nata a Roma il 23 agosto 1968 (Codice fiscale CNFRTI68M63H501O), e domiciliata in Frosinone, via Mazzini n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08045

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Iris Cooperativa Sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 412,00, si riscontra una massa debitoria di € 309.219,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 308.807,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Iris cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 10166231000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Evangelista, nato a Roma il 28 luglio 1975 (codice fiscale VNGSFN75L28H501T), e ivi domiciliato in via Bruno Buozzi, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08046

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 20 ottobre 2016.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e in particolare l'art. 4, comma 1-*sexies*, introdotto dal decreto-legge l2 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone che il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;

Visto l'ultimo periodo del citato comma 1-*sexies* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che prevede che il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai sopra citati accordi e comunque entro i termini previsti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista l'intesa tra Governo, regioni, province autonome e enti locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il 13 novembre del 2014, rep. atti n. 143/CU;

Visto l'Accordo tra Governo, regioni, province autonome e enti locali concernente l'istituzione del comitato interistituzionale, l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvato il 13 novembre 2014, rep. atti n. 144/CU, che prevede all'art. 2 l'istituzione di un tavolo tecnico per la semplificazione;

Considerato l'obiettivo comune di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto applicative che incidono sull'attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;

Considerata l'opportunità che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e che sia altresì sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;

Considerata l'attività del tavolo tecnico per la semplificazione istituito ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo del 13 novembre 2014 e, in particolare, i lavori del gruppo di lavoro dedicato al regolamento edilizio unico, azione 4.6 dell'Agenda per la semplificazione, coordinati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti congiuntamente con il Dipartimento funzione pubblica della Presidenza e dai rappresentanti designati dalle regioni e dall'ANCI, svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016;

Considerati gli esiti delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali e la rete delle professioni tecniche svolte dal tavolo tecnico nei corso dei lavori di predisposizione della proposta di accordo, svoltesi in data 18 novembre 2015 e 29 settembre 2016;

Visto lo schema di accordo concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo e i relativi allegati, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e diramati con nota del 15 settembre 2016, prot. CSR 4107 P-4.23.2.13;

Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3 ottobre 2016, nel corso della quale il coordinamento tecnico interregionale competente in materia di infrastrutture, mobilità e govemo del territorio, nell'esprimere in linea di massima l'assenso sul testo in esame, ha esposto le osservazioni e le richieste di modifica allo schema di regolamento edilizio-tipo, contenute in tre documenti consegnati nel corso dell'incontro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Dipartimento per la funzione pubblica hanno ritenuto in gran parte accoglibili;

Considerato che l'ANCI, nel corso del citato incontro tecnico del 3 ottobre 2016, nell'esprimere il proprio avviso favorevole allo schema, ha chiesto di apportare al testo dell'art. 2 alcune modifiche;

Considerato che in sede tecnica è stata rilevata l'opportunità di procedere, piuttosto che alla definizione di un accordo, alla conclusione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003 ed è stata quindi valutata l'ipotesi di modificare la tipologia di atto da sottoporre alla conferenza, mantenendo comunque immutato il testo e il contenuto delle disposizioni, come riportato nella nota del 3 ottobre 2016, prot. CSR 4339 P-4.23.2.13;

Visti i documenti consegnati dalle regioni nel corso del citato incontro tecnico del 3 ottobre 2016 e diramati nella medesima data con nota prot. CSR 4339 P-4.23.2.13, nei quali si chiede, tra l'altro, di introdurre la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, come richiesto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano;

Visto il nuovo testo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e diramato con nota del 14 ottobre 2016, prot. CSR 4538 P-4.23.2.13, nel quale si mantiene sia l'opzione dell'accordo che quella dell'intesa, lasciando alle regioni e agli enti locali la decisione finale sull'atto da adottare;

Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le regioni hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di regolamento edilizio-tipo, con una raccomandazione volta a sostituire il punto 15 del quadro delle definizioni uniformi e la richiesta di sancire sul testo l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, secondo quanto indicato nel documento, consegnato in seduta e che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (all. 2);

Considerato che l'ANCI ha espresso il proprio avviso favorevole allo schema, alla luce delle modifiche che sono state introdotte nell'ultimo testo trasmesso con la sopra citata nota del 14 ottobre 2016, prot. CSR 4538 P-4.23.2.1, con particolare riferimento alla possibilità, per i comuni, di far partire i termini per l'adozione del regolamento successivamente al recepimento da parte delle regioni;

Considerato che l'UPI ha espresso il proprio avviso favorevole allo schema di regolamento edilizio-tipo;

Sancisce intesa

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto sotto indicato:

Art. 1.

Adozione del regolamento edilizio tipo

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è approvato lo schema dì regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato *A)* e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato *B)*, che formano parte integrante della presente intesa.

2. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1-*sexies*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

3. In conformità all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente intesa, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

Modalità e termini di attuazione

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l'indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

3. Entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.

5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse.

Art. 3.

Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni

1. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo le regioni e l'ANCI.

2. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.

3. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano altresì all'aggiomamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.

Roma, 20 ottobre 2016

Il Presidente: COSTA

Il segretario: NADDEO

ALLEGATO *1*

SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

1. Il presente schema, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.
2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell'Accordo con il quale è approvato il presente Schema, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.
3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti:
   a) nella Prima Parte, denominata ***"Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia"*** è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
   b) nella Seconda Parte, denominata **"Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia"** è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 10;
4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:
   a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
   b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
   c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
   d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
   e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
      e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
      e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
      e.3. alle servitù militari;
      e.4. agli accessi stradali;
      e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
      e.6. ai siti contaminati;
   f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente, di cui alle restanti lettere del punto 4, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell'Accordo con il quale è approvato il presente Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo.
6. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.
7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
8. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime.
9. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali:
   a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
   b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
   c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
   d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
   e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
   f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
   g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;

h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

10. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l'uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, o attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.

INDICE

PARTE PRIMA - ***PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA***

PARTE SECONDA - ***DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA***

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP.
   E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
4. sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;
5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
6. Pareri preventivi;

7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
8. modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. principi generali dell'esecuzione dei lavori;
2. punti fissi di linea e di livello;
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
4. cartelli di cantiere;
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;
8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;

6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”);
8. prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. strade;
2. portici;
3. piste ciclabili;
4. aree per parcheggio;
5. piazze e aree pedonalizzate;
6. passaggi pedonali e marciapiedi;
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
10. recinzioni;
11. numerazione civica.

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente

contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:

1. aree verdi;
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
3. orti urbani;
4. parchi e percorsi in territorio rurale;
5. sentieri;
6. tutela del suolo e del sottosuolo;

*E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove **possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).***

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche

contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:

1. approvvigionamento idrico;
2. depurazione e smaltimento delle acque;
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
4. distribuzione dell’energia elettrica;
5. distribuzione del gas;
6. ricarica dei veicoli elettrici;
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
8. telecomunicazioni.

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di settore e norme di piano:

1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allineamenti;
5. piano del colore;
6. coperture degli edifici;
7. illuminazione pubblica;
8. griglie ed intercapedini;
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
10. serramenti esterni degli edifici;
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
12. cartelloni pubblicitari;
13. muri di cinta;
14. beni culturali e edifici storici;
15. cimiteri monumentali e storici;
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

Capo VI Elementi costruttivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti :

1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici ,
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
2. vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

TITOLO V -NORME TRANSITORIE

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. aggiornamento del regolamento edilizio;
2. disposizioni transitorie.

ALLEGATO *A*

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE
1 - Superficie territoriale	**ST**	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria	**SF**	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 - Indice di edificabilità territoriale	**IT**	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	**IF**	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
5 - Carico urbanistico	**CU**	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
6 – Dotazioni Territoriali	**DT**	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
8 - Superficie coperta	**SC**	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie permeabile	**SP**	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di permeabilità	**IPT/IPF**	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 - Indice di copertura	**IC**	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 - Superficie totale	**ST**	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
13 - Superficie lorda	**SL**	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
14- Superficie utile	**SU**	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 - Superficie accessoria	**SA**	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16- Superficie complessiva	**SC**	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17- Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19 - Volume totale o volumetria-complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28- Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

ALLEGATO *B*

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	**DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ**	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	
	A.1 Edilizia residenziale	
	A.2 Edilizia non residenziale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

B.	**REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	B.2 Rispetti ***(stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)***	
		B.2.1 Fasce di rispetto stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
		B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

		B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
		B.2.4 Rispetto cimiteriale
		REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
		B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
		B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
		B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
		B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
	B.3 Servitù militari	
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
	B.4 Accessi stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
		DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	B.6 Siti contaminati	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
C.	**VINCOLI E TUTELE**	
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	C.2 Beni paesaggistici	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	C.3 Vincolo idrogeologico	
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
	C.4 Vincolo idraulico	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	C.5 Aree naturali protette	
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	C.6 Siti della Rete Natura 2000	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
D.	**NORMATIVA TECNICA**	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2	**Sicurezza statica e normativa antisismica**
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 *(Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)* recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
	D.3	**Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4	**Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	D.5	**Sicurezza degli impianti**
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 **(**Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
	D.7	**Demolizione o rimozione dell'amianto**
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
	D.8	**Contenimento del consumo energetico degli edifici**
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso	
		LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
E.	**REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**	
	E.1 Strutture commerciali	
	E.2 Strutture ricettive	
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
	E.5 Sale cinematografiche	
	E.6 Scuole e servizi educativi	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità

		didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
	E.7 Associazioni di promozione sociale	
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
		REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
	E.9 Impianti sportivi	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 **(**Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	E.10 Strutture Termali	
	E.11 Strutture Sanitarie	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
	E.12 Strutture veterinarie	

ALLEGATO *2*

16/117/CU01/C1-C4

ACCORDO CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime avviso favorevole sull'ultima stesura del provvedimento con la seguente raccomandazione:
Nella definizione 15 del QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI sostituire le parole "La superficie accessoria ricomprende" con le parole "**La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio**".

La Conferenza chiede inoltre che possa essere sancita l'intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della Legge 131/2003 in luogo dell'accordo.

Roma, 20 ottobre 2016

16A08003

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 ottobre 2016.

Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di Sildenafil. (Determina n. 1426/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge del 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica che nella seduta del 12, 13 e 14 settembre 2016, nell'ottica di uniformare la classificazione per i farmaci appartenenti alla stessa categoria terapeutica degli inibitori della PDE5, ha deliberato per l'attribuzione del PHT anche ai medicinali a base di Sildenafil;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

Alle specialità medicinali a base di «Sildenafil» si applicano le seguenti modalità e condizioni di impiego:

prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2016

p. il direttore generale: MASTROIANNI

16A07914

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo al decreto 8 settembre 2016, recante modificazioni al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.

In merito al decreto n. 244 dell'8 settembre 2016 recante modificazioni al decreto del 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2016, si comunica che gli allegati cartografici al provvedimento, sono pubblicati sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione autonoma della Sardegna e del Consorzio di gestione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna ai seguenti link:

http://www.miniambiente.it/pagina/parco-geminerario-sardegna

http://www.regionesardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1207&id=54933

http://www.parcogeominerario.eu/index.php/cartografie?lang=it

16A08031

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Trieste.

Con decreto interdirettoriale n. 314/3/5/2016 datato 4 agosto 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato «Poligono T.S.N. di Villa Opicina», sita nel Comune di Trieste, riportata nel C.C. di Opicina alla P.T. 43 foglio n. 10 particelle n. 3310/94 e 3310/98 e nel C.C. di Opicina alla P.T. 9106 foglio n. 10 particella n. 3310/66, per una superficie complessiva di mq. 179, intestata al Demanio dello Stato — ramo Guerra e al Demanio pubblico dello Stato.

16A08053

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Messina.

Con decreto interdirettoriale n. 311/3/5/2016 datato 25 luglio 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Deposito Munizioni Campo Italia», sito nel Comune di Messina in località «Campo Italia», riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 34 particella n. 352 e al foglio n. 59 particelle n. A, 5, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 104, 105, 106, 107 e 108, per una superficie complessiva di mq. 116.562, intestato al Demanio dello Stato — ramo Difesa esercito e al Demanio dello Stato - ramo Marina militare.

16A08054

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zodon 88 mg» compresse masticabili per cani, «Zodon 150 mg» compresse masticabili per cani e «Zodon 264 mg» compresse masticabili per cani.

Estratto provvedimento n. 702 del 19 ottobre 2016

Medicinale veterinario ZODON 88 mg compresse masticabili per cani, ZODON 150 mg compresse masticabili per cani e ZODON 264 mg compresse masticabili per cani, A.I.C. n. 104652.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza e Brianza).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0511/001-0037IB/002.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 21 mesi a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità delle parti di compresse non utilizzate: 72 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A07999

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 150 mg/ml» soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 689 del 19 ottobre 2016

Medicinale veterinario DINALGEN 150 mg/ml soluzione iniettabile (A.I.C. n. 104165).

Titolare A.I.C.: Ecuphar Veterinaria, S.L.U. Avenida Rio de Janeiro, 60 - 66 planta 13 Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IAin C.II.6a Modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa al rappresentante locale che è ora il seguente:

Società Ecuphar Italia S.r.l. con sede in viale Francesco Restelli, 3/7, piano 1 - 20124 Milano.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08000

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carofertin 10 mg/ml» emulsione iniettabile per bovini e suini.

Decreto n. 159 del 14 ottobre 2016

Medicinale veterinario CAROFERTIN 10 mg/ml emulsione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: la società Alvetra u. Werfft GmbH, Boltzmanngasse 11, 1090 Vienna, Austria.

Procedura europea n. NL/V/0194/001/E/001.

Procedura europea n. NL/V/0194/001/II/002.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Sanochemia Pharmazeutika AG, Landeggerstrasse, 7 - 2491 Neufeld/Leitha - Austria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104951013;

scatola con 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104951025.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: betacarotene 10,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (mucche/giovenche), suini (scrofe).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione e il trattamento del deficit di betacarotene e dei disturbi della fertilità correlati al deficit di betacarotene, che possono manifestarsi nelle fasi di insufficiente apporto alimentare.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente;

dopo la prima apertura, il prodotto deve essere usato immediatamente. Il prodotto deve essere usato esclusivamente in un'unica seduta su diversi animali. Gli eventuali residui di medicinale non utilizzato presente nel flacone devono essere eliminati immediatamente dopo la somministrazione.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni;

suini:

carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che annulla e sostituisce il decreto n. 97 del 9 giugno 2016, ha efficacia immediata.

16A08001

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amflee combo 67 mg/60,3 mg» soluzione spot-on per cani di taglia piccola, «Amflee combo 134 mg/120,6 mg» soluzione spot-on per cani di taglia media, «Amflee combo 268 mg/241,2 mg» soluzione spot-on per cani di taglia grande e «Amflee combo 402 mg/ 361,8 mg» soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

Decreto n. 164 del 19 ottobre 2016

Medicinale veterinario AMFLEE combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, AMFLEE combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media, AMFLEE combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande e AMFLEE combo 402 mg/ 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

Titolare A.I.C.: la società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia e lo stabilimento TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Procedura decentrata n. UK/V/0586/002-005/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Amflee combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola»

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104920018;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104920020;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104920032;

scatola con 10 pipette - A.I.C. n. 104920044;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104920172;

«Amflee combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media»

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104920057;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104920069;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104920071;

scatola con 10 pipette - A.I.C. n. 104920083;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104920184;

«Amflee combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande»

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104920095;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104920107;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104920119;

scatola con 10 pipette - A.I.C. n. 104920121;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104920196;

«Amflee combo 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante»

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104920133;

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104920145;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104920158;

scatola con 10 pipette - A.I.C. n. 104920160;

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104920208.

Composizione:

«Amflee combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola»

ogni pipetta da 0,67 ml contiene:

principi attivi: fipronil 67 mg, S-metoprene 60,3 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Amflee combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media»

ogni pipetta da 1,34 ml contiene:

principi attivi: fipronil 134 mg, S-metoprene 120,6 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Amflee combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande»

ogni pipetta da 2,68 ml contiene:

principi attivi: fipronil 268 mg, S-metoprene 241,2 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Amflee combo 402 mg/ 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante»

ogni pipetta da 4,02 ml contiene:

principi attivi: fipronil 402 mg, S-metoprene 361,8 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Amflee combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola»

cani di 2-10 kg;

«Amflee combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media»

cani di 10-20 kg;

«Amflee combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande»

cani di 20-40 kg;

«Amflee combo 402 mg/ 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante»

cani di oltre 40 kg.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento dei cani, il dosaggio è definito dal peso corporeo (vedere paragrafo 4.9):

da utilizzare per le infestazioni solo da pulci o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori;

trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 8 settimane. Prevenzione della moltiplicazione di pulci mediante inibizione dello sviluppo di uova (attività ovicida), larve e pupe (attività larvicida) provenienti da uova deposte dalle pulci adulte per otto settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineu*). Il prodotto ha una efficacia acaricida persistente per un massimo di 4 settimane contro le zecche;

trattamento delle infezioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

Il prodotto può essere utilizzato come parte della strategia di trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP), ove sia stata preventivamente diagnosticata da un medico veterinario.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A08002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di protezione della denominazione del settore vitivinicolo «Bürgstadter Berg (DOP)», presentata dalla Germania, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 384 del 18 ottobre 2016, a norma dell'art. 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la decisione di esecuzione della Commissione del 14 ottobre 2016, relativa alla domanda di protezione della denominazione del settore vitivinicolo «Bürgstadter Berg (DOP)», presentata dalla Germania, contenente in allegato il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo alla denominazione in questione (Vedi allegato 1).

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

direttamente alla Commissione UE entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della predetta decisione, oppure,

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

ALLEGATO *1*

18.10.2016

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2016

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo

[Bürgstadter Berg (DOP)]
(2016/C 384/04)

La Commissione Europea,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(1NOTA GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.FINE), in particolare l'art. 97, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

1) La Germania ha presentato domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. A norma dell'art. 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione.

2) Le condizioni di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96, all'art. 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rispettate.

3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea dovrebbe pertanto pubblicare il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l'esame della domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg»,

Decide:

Articolo unico

Il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Bürgstadter Berg» (DOP) figurano nell'allegato della presente decisione.

Conformemente all'art. 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione(i) da registrare: Bürgstadter Berg.

2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino;

5. Vino spumante di qualità.

4. Descrizione del vino/dei vini: Bürgstadter Berg (vino), bianco, rosato.

Caratteristiche organolettiche

Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst).

Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:

grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate,

eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia,

mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera; date le condizioni geologiche, i vini non sono mai opulenti né ricchi e proprio per questo presentano caratteristiche minerali,

carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite nei vini, in maggioranza secchi.

Ai vini dolci tradizionali, prodotti molto di rado (Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein), si applicano i valori della DOP generale dei vini di Franconia.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	15
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	7
Acidità totale minima	3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	18
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	200

Bürgstadter Berg (vino), rosso

Caratteristiche organolettiche.

Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst).

Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:

grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate,

eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia,

mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera; date le condizioni geologiche, i vini non sono mai opulenti né ricchi e proprio per questo presentano caratteristiche minerali,

carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite nei vini, in maggioranza secchi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	15
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	7
Acidità totale minima	3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	20
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	150

Bürgstadter Berg (vino spumante di qualità)

Tenore di anidride carbonica: Il vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate, se conservato in recipienti chiusi a una temperatura di 20 °C, deve avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 3,5 bar.

Caratteristiche organolettiche.

Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst). I vigneti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» possono essere utilizzati per la produzione di vini spumanti di qualità.

Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:

grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate,

eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia,

mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera,

carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite per i vini spumanti, in maggioranza secchi (Brut).

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	14
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	9
Acidità totale minima	3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	18
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	185

5. Pratiche di vinificazione.

a. Pratiche enologiche essenziali.

Bürgstadter Berg (vino), vini di qualità

Pratica enologica specifica.

Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle).

Vini di qualità.

	% vol. di alcol	°Oechsle
Per tutte le varietà di viti	8,0	63
Per il vino Bocksbeutel	9,4	72

Arricchimento: i vini di qualità possono essere arricchiti complessivamente fino a un massimo di 14 % vol. di alcol. In generale, il vino non può essere arricchito con mosto di uve concentrato o mediante concentrazione a freddo.

Per il resto, alla produzione di vino con la denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» si applicano le pratiche enologiche autorizzate previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dalla legislazione nazionale.

Bürgstadter Berg (vino), vino con predicato

Pratica enologica specifica.

Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle).

Vino con predicato.

	% vol. di alcol	°Oechsle
1. Kabinett [cabinet]		
Riesling, Silvaner	10,3	78
Altre varietà di vino bianco, Weissherbst, rosato	10,6	80
Vino rosso	11,4	85
2. Spätlese		
Riesling, Silvaner	11,7	87
Tutte le altre varietà di vino bianco, vino rosso e rosato	12,2	90
3. Auslese		
Tutte le varietà di vite	13,8	100
4. Beerenauslese		
Tutte le varietà di vite	17,7	125
5. Trockenbeerenauslese		
Tutte le varietà di vite	21,5	150
6. Eiswein		
Tutte le varietà di vite	17,7	125

I vini con predicato non possono essere arricchiti.

Per il resto, alla produzione di vino con la denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» si applicano le pratiche enologiche autorizzate previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dalla legislazione nazionale.

Bürgstadter Berg (vino spumante di qualità) Sekt b.A. (vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate)

Pratica enologica specifica.

Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle).

	% vol. di alcol	°Oechsle
Sekt b.A.		63
Tutte le varietà di vite	8,0	

b. Rese massime: Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.) 80 ettolitri per ettaro.

6. Zona delimitata.

La denominazione di origine protetta comprende superfici autorizzate ad essere piantate a vite o temporaneamente senza vigne e altre superfici senza vigne nella zona delimitata di Bürgstadt, situata tra i piedi del versante e il perimetro forestale del Bürgstadter Berg, sulla riva sinistra del Meno.

La zona, compresi i sentieri, si estende su 113,808 ettari.

7. Uve da vino principali:

Blauer Zweigelt

Blauer Frühburgunder

Weißer Burgunder

Grüner Silvaner

Blauer Spätburgunder

Müller Thurgau

Weißer Riesling

Chardonnay

8. Descrizione del legame/dei legami.

Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)

Le caratteristiche distintive del vino e del Sekt b.A. sono legate alla zona del Bürgstadter Berg.

«Bürgstadter Berg» è la zona viticola situata nel sud-ovest della zona di produzione di Franconia. Un versante orientato principalmente a sud e permanentemente esposto alla luce e un suolo residuale roccioso di arenaria variegata conferiscono a questi vini il carattere fine ed elegante, che li rende altamente specifici e che, combinato al basso valore del pH, costituisce una caratteristica particolare della DOP dei vini di Franconia (dove i suoli sono per lo più coesivi). La posizione del versante, situato in una conca tra gli altopiani dello Spessart e dell'Odenwald, creano un microclima caratterizzato da una temperatura e da precipitazioni annue medie (650 *mm)* leggermente superiori a quelle delle zone da cui provengono i vini DOP di Franconia. La combinazione di questi fattori dà origine a un vino che si distingue dai vini DOP di Franconia in termini di eleganza e struttura. Tutti questi fattori abiotici configurano il profilo organolettico dei vini «Bürgstadter Berg» e li distinguono dai vini DOP di Franconia. I vini del Bürgstadter Berg non sono mai opulenti e ricchi. La delicata finezza della loro struttura acida, più definita rispetto ai vini di Franconia provenienti dalla zona centrale di produzione, è tipica della maggior parte dei vini della DOP «Bürgstadter Berg» a causa della minore coesione del suolo e di un pH inferiore a quello tipico dei suoli di Franconia. L'aroma fine e fruttato, ad esempio il sottile aroma di pesca dei Riesling e il delicato sentore di mandorla degli Spätburgunder, è altresì imputabile alle particolari condizioni geologiche e climatiche della regione. La composizione chimica del suolo e le acque sotterranee apportano alle radici della vite sostanze nutritive e minerali. I mosti del Bürgstadter Berg hanno un tenore di acidi elevato e dunque valori di pH bassi. Ciò è dovuto al basso contenuto di calcare del suolo. Poiché il valore del pH rappresenta l'«impressione acida» di un vino, i vini del Bürgstadter Berg presentano un gusto più acido, riduttivo, lineare e sottile rispetto a vini simili provenienti da suoli calcarei. L'acidità e i valori di pH dei vini «Bürgstadter Berg» influiscono sulla stabilità microbica e sullo sviluppo degli esteri, che incidono sull'aroma, e delle antocianine, che hanno un effetto colorante sui vini rossi. L'aroma fine e fruttato, ad esempio il sottile aroma di pesca dei Riesling e il delicato sentore di mandorla degli Spätburgunder, è dunque altresì imputabile alle particolari condizioni geologiche e climatiche della regione sopra indicate.

Anche i vini spumanti sono caratterizzati dalle peculiarità dell'area circoscritta da cui provengono.

9. Ulteriori condizioni essenziali.

Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)

Quadro normativo: Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione: affinché la denominazione di origine protetta e la menzione tradizionale possano essere utilizzate sull'etichetta, il vino deve essere prima sottoposto a un'ispezione ufficiale. Solo dopo che l'ispezione ufficiale ha confermato che il vino soddisfa determinati requisiti specifici, esso riceve un numero di ispezione ufficiale composto di varie cifre (A.P.- Nr.). Il vino di qualità e il Sekt b.A. con la denominazione protetta «Bürgstadter Berg» devono essere prodotti in Franconia. Le forme di bottiglia tradizionali per il vino Bürgstadter Berg sono la Burgunderflasche [bottiglia borgognona], la Schlegelflasche [bottiglia renana] e la Bocksbeutel [bottiglia rotonda].

Link al disciplinare del prodotto:

http://www.ble.de/DE/04_Programme/09_EU-Qualitaetskennzeichen/02_EUBezeichnungenWein/Antraege.html

16A07998

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del Polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 novembre 2016, n. 107080, è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nell'area di crisi costiera livornese, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti. La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dal 6 febbraio 2017 e fino al 7 marzo 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

16A08040

Comunicato relativo al decreto di modifica della ragione sociale dell'Organismo «DIA S.r.l.» in «Impiantistica Antinfortunistica S.r.l.», in Chieti.

Con decreto del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 ottobre 2016, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è modificata la ragione sociale dell'organismo «DIA S.r.l.» in «Impiantistica Antinfortunistica S.r.l.», in Chieti a decorrere dalla data 24 ottobre 2016.

Pertanto la dicitura con cui è stato individuato il nominativo del destinatario del decreto del Direttore generale dello sviluppo economico del 1° agosto 2013, pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 29 agosto 2013, relativamente all'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, deve intendersi «Impiantistica Antinfortunistica S.r.l.», in Chieti anziché «DIA S.r.l.».

16A08091

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-268) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00